

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO: FUNZIONE, EFFETTI E LIMITI DELLA CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLA SITUAZIONE SUCCESSORIA

di **Lorenzo BIANCO***

ABSTRACT

Il presente elaborato analizza la funzione e gli effetti del certificato successorio europeo (CSE) nel sistema delineato dal regolamento (UE) n. 650/2012, con particolare attenzione ai limiti della sua circolazione transfrontaliera in rapporto alle formalità registrari nazionali. Dopo aver ricostruito il rapporto tra lex successionis, determinazione della situazione successoria e relativa certificazione, l'analisi procederà con l'analisi degli artt. 62-73 del regolamento soffermandosi, in particolare, sull'art. 69, evidenziando la funzione del CSE quale strumento di prova, legittimazione e affidamento idoneo a rendere conoscibile la qualità di erede o legatario negli altri Stati membri. Particolare rilievo è attribuito alla sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2023, C-354/21, Registrų centras, che chiarisce il rapporto tra la validità del CSE quale documento destinato alla registrazione e la competenza dello Stato membro del registro a disciplinare le condizioni e le modalità della pubblicità immobiliare. L'elaborato evidenzia, infine, come l'effettività della circolazione transfrontaliera del CSE debba conciliarsi con l'autonomia degli ordinamenti nazionali, senza che quest'ultima possa tradursi nella rimessa in discussione degli elementi successori validamente certificati secondo il diritto dell'Unione.

SOMMARIO

1. Introduzione	1
2. Il regolamento (UE) n. 650/2012 e il principio di unità della successione	2
3. La creazione del certificato successorio europeo	3
4. La sentenza della corte di giustizia, 9 marzo 2023, C-354/21, Registrų Centras .	5
5. Caso studio	6

* Dottore in Giurisprudenza.

¹ L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, artt. 46 ss. dispone espressamente che «Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un

6. Uniformazione europea e autonomia nazionale: conclusioni7

1. INTRODUZIONE

Il progressivo superamento della dimensione esclusivamente nazionale¹ della successione *mortis causa* costituisce uno degli effetti più evidenti della mobilità delle persone all'interno, e all'esterno², dell'Unione europea.

L'esigenza di mobilità e di circolazione dei beni trasmessi per causa di morte era già evidente nella prima metà degli anni settanta.

Infatti, per tali motivi fu adottata una convenzione a L'Aja il 2 ottobre 1973, riguardante l'amministrazione internazionale delle successioni, entrata in vigore vent'anni dopo con l'adesione di pochissimi Paesi, fra i quali non rientra il nostro.

Una delle ragioni dell'insuccesso di tale convenzione risiede certamente nel fatto che essa non creava un certificato di eredità, ma soltanto un certificato sull'amministrazione della successione.

Risultava poco utile realizzare in ciascuno Stato contraente un procedimento, amministrativo o giudiziario, per emettere un certificato destinato soltanto ad individuare il soggetto legittimato ad amministrare i beni oggetto della successione.

Non si andava, in tal modo, a certificare la qualità di erede o di legatario o, ancora, di esecutore testamentario.

Inoltre, secondo autorevole dottrina³, tale convenzione privilegiava in modo forte i sistemi successori ispirati alla disciplina tipica degli ordinamenti angloamericani, trascurando gli aspetti diversi e ulteriori tipici dei sistemi continentali.

cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta».

² E. CALÒ, *La professio iuris straniera nel diritto internazionale privato italiano delle successioni*, Studio n. 05.09.10.44/UE, in *Studi e Materiali*, Fondazione Italiana del Notariato, 1/2006, p. 624.

³ F. PADOVINI, *il progetto di regolamento comunitario in materia di successione. il certificato ereditario europeo*, in Biblioteca online della Fondazione Italiana del Notariato.

Il fenomeno successorio può infatti presentare, nella medesima vicenda, elementi collegati a più ordinamenti⁴ caratterizzati da discipline diversificate: il defunto può avere la residenza abituale in uno Stato, possedere beni in altri Stati, avere eredi residenti altrove e avere espresso una scelta della legge applicabile alla propria successione.

In assenza di strumenti comuni, tale situazione è suscettibile di produrre una pluralità di procedimenti, documenti e qualificazioni giuridiche, con conseguenti costi e incertezze per gli eredi e per i terzi.

Il regolamento (UE) n. 650/2012 si colloca precisamente in questo contesto.

Esso non si limita a disciplinare la legge applicabile alla successione, ma costruisce un sistema articolato che comprende la competenza delle autorità, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, l'accettazione e l'esecuzione degli atti pubblici e, soprattutto, la creazione del certificato successorio europeo (CSE). Il CSE rappresenta, sotto questo profilo, uno strumento funzionale alla circolazione della situazione successoria oltre i confini dello Stato nel quale la successione è stata accertata o si è aperta.

Il CSE ha la funzione di rendere conoscibile e "circolante" una situazione successoria già determinata secondo la legge applicabile.

L'art. 67, par. 1, prevede infatti che l'autorità⁵ emittente rilasci il certificato quando gli elementi da certificare siano stati stabiliti secondo la legge applicabile alla successione o secondo altra legge applicabile a specifici elementi.

Occorre dunque operare una triplice distinzione, cercando di separare il piano della determinazione della successione da quello della sua certificazione e, ancora, da quello della pubblicità dei diritti.

La prima operazione è governata dalle norme sulla legge applicabile; la seconda dagli artt. 62-73;

la terza, nei limiti dell'art. 1, par. 2, lett. l), resta in larga misura affidata al diritto dello Stato nel quale il registro è tenuto.

La sfida futura per il diritto internazionale non consiste soltanto nel completare l'impianto di garanzie già delineato dall'esperienza europea, ma nell'esportarlo verso ordinamenti, come quello statunitense, nei quali la giustizia predittiva si sviluppa in assenza di una cornice normativa organica. Solo colmando questo divario tra modelli regolatori strutturalmente diversi la giustizia predittiva potrà rappresentare un'opportunità di miglioramento dell'amministrazione della giustizia, a livello non solo europeo ma globale, senza trasformarsi in un rischio per i diritti fondamentali che essa stessa è chiamata a proteggere.

2. II REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 E IL PRINCIPIO DI UNITÀ DELLA SUCCESSIONE

Il CSE non può essere compreso isolatamente dagli altri istituti del regolamento. L'art. 20 stabilisce l'applicazione universale della legge designata dal regolamento, anche ove non sia quella di uno Stato membro, mentre l'art. 21 pone come criterio generale la legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. L'art. 22 consente al disponente di scegliere la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

La scelta del legislatore europeo è stata quella di individuare un criterio unitario di collegamento, destinato a evitare che la successione possa essere sottoposta, per effetto della dislocazione dei beni o dei rapporti giuridici del defunto nei vari Stati, a una pluralità di leggi nazionali.

La centralità della residenza abituale risponde proprio all'esigenza di individuare un collegamento

⁴ A. BONOMI – P. Wautelet, *Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement (UE) n° 650/2012*, Bruylant, Bruxelles, 2013.

⁵ V. PAPPÀ Monteforte, *Certificato successorio europeo e successioni transfrontaliere: ruolo del notaio e problematiche operative*, in *Cittadini e*

atti provenienti dall'estero: problemi e soluzioni pratiche nell'ambito dell'attività notarile, n. 1/2021, Biblioteca online della Fondazione Italiana del Notariato.

effettivo tra il defunto e l'ordinamento chiamato a regolare la successione.

Inoltre, tale criterio deve essere idoneo a rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato.

La sua determinazione richiede una valutazione delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della stessa, tenendo conto, tra l'altro, della durata, della regolarità e delle ragioni che hanno determinato il soggiorno.

La regola della residenza abituale non ha, tuttavia, carattere assoluto.

L'art. 21, par. 2 prevede infatti un criterio correttivo per il caso in cui, alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, risulti che al momento della sua morte il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale. In tale ipotesi, la legge applicabile è quella dell'altro Stato.

La disposizione mira a evitare che l'applicazione automatica del criterio principale conduca a risultati non coerenti con l'effettivo centro della vita del defunto, pur mantenendo il carattere eccezionale del criterio dei collegamenti più stretti.

Accanto a tale criterio oggettivo, l'art. 22 introduce la possibilità della *professio iuris*, consentendo al disponente di sottoporre la propria successione alla legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza.

La scelta deve essere espressa in forma di disposizione a causa di morte oppure risultare dalle disposizioni di tale atto, secondo quanto previsto dall'art. 22, par. 2.

La possibilità di scegliere la legge applicabile assume particolare rilievo proprio nelle successioni caratterizzate da elementi di transnazionalità, rilevanti ai fini dell'utilizzazione del certificato.

Ne consegue che il CSE non opera in un vuoto normativo: la qualità di erede o di legatario che esso certifica è il risultato dell'applicazione della *lex successionis* individuata dal regolamento.

Il regolamento, dunque, costruisce una sequenza logica individuando la legge applicabile, statuendo sulla determinazione della situazione successoria, ed infine introduce la certificazione di tale situazione mediante il CSE regolandone gli effetti.

3. LA CREAZIONE DEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

L'art. 62 istituisce formalmente il CSE e ne individua immediatamente la vocazione transfrontaliera: il certificato è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti previsti dall'art. 69.

Autorevole dottrina, sul punto, ha ipotizzato l'utilizzabilità del certificato anche in assenza dei presupposti di transnazionalità, in virtù del principio secondo cui l'armonizzazione delle norme vigenti nell'Unione non può causare discriminazioni alla rovescia⁶.

La disposizione inoltre stabilisce la non obbligatorietà del certificato e, inevitabilmente, l'insostituibilità del certificato ai documenti utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri.

Ai sensi dell'art. 63 Il certificato è destinato agli eredi, ai legatari aventi diritti diretti sulla successione, agli esecutori testamentari e agli amministratori dell'eredità che debbano, in un

⁶ A. Busani, *Il Certificato Successorio Europeo (CSE)*, in www.notaio-busani.it, 11 agosto 2015 in cui:

«Sul punto, va osservato che, formalmente, la normativa in commento ha in effetti come suo substrato la transnazionalità di una vicenda ereditaria e che, quindi, il presupposto del rilascio del Cse è senz'altro l'apertura di una successione con caratteristiche di internazionalità; ma che, sostanzialmente, non appare implausibile (anche in mancanza di un auspicabile intervento del legislatore sul punto) leggere la normativa sul Cse nel senso che essa in effetti non vieta il rilascio Cse anche per le successioni "interne": e ciò non solo in quanto, nel concreto, il cittadino italiano (interessato a una successione per la quale il Cse non appaia rilasciabile) sarebbe svantaggiato

rispetto al cittadino straniero che invece vi possa ricorrere, ma anche perché, più in generale, è principio oggi perfettamente acquisito quello secondo cui l'armonizzazione delle norme vigenti nell'Ue non può condurre a "discriminazioni alla rovescia" e cioè, nell'intento di armonizzare le norme di un Paese con quelle degli altri Paesi Ue, comportare discriminazioni proprio per i cittadini del Paese che opera questa armonizzazione. Lo hanno affermato a chiare lettere la Corte di Giustizia Ue nel caso Steen II, nella sentenza 16 giugno 1994 (nella causa C-132/93), la Corte Costituzionale italiana nelle sentenze n. 443/1997 e 341/2007, nonché lo stesso legislatore italiano nella legge 11/2005 (articolo 14-bis) e nella legge 234/2012 (articolo 32, comma 1, lett. i) e 53)».

altro Stato membro, invocare la propria qualità o esercitare i diritti e i poteri derivanti dalla successione.

Il dato più significativo è quindi la natura funzionale⁷ del CSE. Esso non è un nuovo titolo di successione destinato a sostituire la legge applicabile, né costituisce un autonomo modo europeo di acquisto *mortis causa*.

È uno strumento di prova e di legittimazione, predisposto dall'Unione affinché la situazione successoria possa essere fatta valere oltre frontiera con un grado elevato di affidabilità.

L'art. 69 costituisce il fulcro della disciplina. Il paragrafo 1 stabilisce che il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario alcun procedimento speciale.

Si tratta di una regola essenziale per la circolazione transfrontaliera del documento: il soggetto che dispone di un CSE non deve ottenere, in ciascuno Stato membro, una nuova decisione di riconoscimento del certificato.

Il paragrafo 2 stabilisce una presunzione di esattezza oggettiva e soggettiva degli elementi che sono stati accertati secondo la legge applicabile alla successione o secondo altra legge applicabile.

Il soggetto indicato nel certificato come erede è presunto avere la qualità e i diritti o poteri indicati nel certificato, senza condizioni o limitazioni ulteriori rispetto a quelle risultanti dal certificato stesso.

Il sistema si completa con le disposizioni a tutela dei terzi ex art. 69, par. 3, il quale protegge il soggetto che esegue una prestazione in favore di una persona indicata dal certificato come legittimata a riceverla, e par.4 il quale protegge, a determinate condizioni, il terzo che acquista da chi risulta dal certificato legittimato a disporre del bene.

Il CSE assume così una funzione che supera la mera prova nei rapporti tra eredi e autorità: esso diviene uno strumento di affidamento per i terzi. Il paragrafo 5 introduce infine il rapporto con i registri. Il CSE costituisce un documento valido per la registrazione dei beni ereditari nel registro

pertinente di uno Stato membro, 'fatti salvi' l'art. 1, par. 2, lett. k) e l).

È sulla base di tali eccezioni che sono sorti alcuni problemi interpretativi, risolti nella recente sentenza della Corte di giustizia, 9 marzo 2023, C-354/21, *Registry centras*.

La particolare efficacia attribuita al certificato successorio europeo rende altrettanto necessaria anche una disciplina specifica dei casi in cui il contenuto del certificato risulti successivamente inesatto.

A tali esigenze rispondono gli artt. 71 e 72 del regolamento, che delineano un sistema di controllo successivo sul certificato, volto a garantire il necessario equilibrio tra certezza della circolazione delle situazioni successorie e possibilità di correggere una certificazione non corrispondente alla realtà.

L'art. 71 opera una distinzione tra rettifica, modifica e revoca. La rettifica riguarda il caso dell'errore materiale ed è disposta dall'autorità di rilascio, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse oppure d'ufficio.

Diversa è l'ipotesi in cui risulti che il CSE, o alcuni elementi dello stesso, non corrispondano al vero: in tal caso l'autorità procede alla modifica o alla revoca del certificato, sempre sulla base di una richiesta dell'interessato e, ove previsto dal diritto interno, anche d'ufficio.

Al terzo paragrafo del medesimo articolo è invece prevista una pronta informazione da parte dell'autorità del rilascio nei confronti di tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1. L'obiettivo è quello di rendere edotti tempestivamente gli interessati di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.

L'art. 72 completa tale sistema prevedendo uno specifico rimedio giurisdizionale attraverso cui le decisioni dell'autorità di rilascio possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'autorità di rilascio, secondo la legge di tale Stato.

⁷ S. SAMMITO, *Il certificato successorio europeo*, in *Riv. Cammino Diritto*, 2017, fasc. 4.

La legittimazione ad effettuare il ricorso varia in relazione alla natura della decisione: contro il diniego di rilascio può ricorrere chiunque abbia il diritto di richiedere il certificato, mentre contro le decisioni relative alla rettifica, modifica o revoca può agire chiunque dimostri di avervi interesse.

Il regolamento assicura così un controllo giudiziario tanto sull'attività di rilascio quanto sulle vicende successive del certificato.

Particolarmente significativa è la previsione del paragrafo 2 dell'art. 72, secondo cui, qualora il giudice accerti che il certificato non corrisponde al vero, esso procede alla rettifica, modifica o revoca oppure assicura che vi provveda l'autorità di rilascio. La medesima disposizione disciplina anche l'ipotesi inversa, nella quale venga accertato che il diniego di rilascio non era motivato: in tal caso il giudice può rilasciare il certificato oppure imporre all'autorità di rilascio di riesaminare la fattispecie e adottare una nuova decisione.

Gli artt. 71 e 72 delineano quindi un sistema nel quale, alla circolazione del CSE, si accompagnano adeguati strumenti di correzione, protezione e controllo.

La stabilità degli effetti del certificato non deriva dalla sua immutabilità, ma dalla combinazione tra una presunzione di esattezza, destinata a favorire l'affidamento dei terzi, e la previsione di rimedi idonei a eliminare o correggere le risultanze non veritiere.

Ne emerge una disciplina orientata a contemperare due esigenze potenzialmente contrapposte: da un lato, la necessità di assicurare certezza e rapidità alla circolazione transfrontaliera delle situazioni successorie; dall'altro, l'esigenza di impedire che una certificazione inesatta continui a produrre effetti una volta accertata la sua non corrispondenza alla realtà.

Infine, in merito alla sua natura giuridica una parte della dottrina si è espressa qualificandolo come atto ibrido che unisce alcuni elementi dell'atto pubblico a tratti tipici dei provvedimenti di volontaria giurisdizione⁸.

4. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, 9 MARZO 2023, C-354/21, REGISTRU CENTRAS

L'art. 1, par. 2, lett. k) e l) escludono dall'ambito di applicazione del regolamento, rispettivamente, la natura dei diritti reali e qualsiasi registrazione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, comprese le condizioni legali relative alla registrazione e gli effetti della registrazione o della mancata registrazione.

Tale scelta legislativa parrebbe essere coerente con la difficoltà di rendere uniformi sistemi di pubblicità profondamente diversi per struttura, aspetti sostanziali e formali.

Da qui si può notare la scelta, ed in generale la politica, non invasiva del legislatore europeo. Il

⁸ L. DOMENICI, *certificato successorio europeo*, in www.lucadomenicinotaio.it, 2024; e cfr. V. Pappa Monteforte, *Certificato successorio europeo e successioni transfrontaliere: ruolo del notaio e problematiche operative*, in *Cittadini e atti provenienti dall'estero: problemi e soluzioni pratiche nell'ambito dell'attività notarile*, n. 1/2021, secondo cui: «Il tema della “natura giuridica” non si pone quale mero esercizio di carattere teorico, ma rappresenta un passaggio necessario per adempiere, in termini puntuali, a quanto demandato al notaio dal legislatore.

La semplicistica equiparazione tra il CSE e l'atto notarile/pubblico motivata esclusivamente dalla qualifica rivestita dalla autorità emittente (il notaio) sembra essere tradita, non solo dalle “peculiarità” proprie dell'attività prodromica al rilascio della certificazione *de qua* (attività d'indagine e raccolta di informazioni, a seguito della presentazione della domanda di rilascio, funzionali all'emissione del documento – richiamata nell'articolo 66 della normativa comunitaria – che potrebbe manifestare tratti analoghi all'istruttoria “deformalizzata” propria dei procedimenti in camera di consiglio, ex articoli 737 – 742

c.p.c.), ma anche dalle stesse parole del legislatore nazionale, il quale al comma 2 dell'articolo 32 della l. n. 161 del 2014, afferma che «avverso le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento UE n. 650/2012 è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile». Così recita il secondo alinea della suindicata norma ed è impossibile non ravvisare una similitudine fra il ruolo notarile nell'emissione del certificato successorio europeo ed i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di volontaria giurisdizione. Fra l'altro, l'uso del termine “decisione” sembra avvicinare l'autorità ad un organo giurisdizionale ed il modello scelto per l'impugnazione è un chiaro elemento di similitudine (in tal senso già D. DAMASCELLI, in *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, L'Italia e la vita giuridica internazionale, Collana diretta da Fausto Pocar, Milano, 2013, 141), in Biblioteca online della Fondazione Italiana del Notariato.

considerando 18 chiarisce tale ripartizione, specificando che i requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni mobili o immobili sono esclusi dall'ambito del regolamento spettando alla legge dello Stato membro nel quale il registro è tenuto la determinazione sulle condizioni giuridiche e le modalità della registrazione⁹.

Ancora una volta il diritto dell'Unione risulta complementare al diritto interno degli Stati membri. Sulla base di ciò, l'Unione determina la circolazione della situazione successoria, mentre lo Stato del registro conserva il potere di disciplinare l'operazione registrale.

Il limite è che tale autonomia nazionale deve essere interpretata in modo compatibile con la funzione utile attribuita dal regolamento al CSE.

La sentenza C-354/21, *R.Ķ.R. c. Registru centras VZ*, costituisce il principale intervento della Corte di giustizia¹⁰ sul rapporto tra CSE e registrazione di un immobile.

La vicenda riguardava un immobile situato in Lituania e un certificato successorio europeo rilasciato in Germania col quale non identificava l'immobile del quale l'interessato chiedeva la registrazione nel registro immobiliare lituano.

La questione sottoposta alla Corte riguardava, in sostanza, la compatibilità con il regolamento di una disciplina nazionale che consentisse di respingere la domanda quando l'unico documento presentato fosse un CSE privo dell'identificazione dell'immobile.

La Corte ha ricondotto il problema al rapporto tra l'art. 1, par. 2, lett. l), l'art. 68, lett. l), e l'art. 69, par. 5. La Corte ha sottolineato che l'art. 69, par. 5, attribuisce al CSE la qualità di documento valido per la registrazione, ma con espresso rinvio all'art. 1, par. 2, lett. l).

Quest'ultima disposizione sottrae al regolamento le condizioni giuridiche e le modalità della registrazione nei registri nazionali.

Ne deriva che lo Stato membro nel quale il registro è tenuto può stabilire i requisiti necessari

affinché l'immobile possa essere identificato e registrato. Particolarmente importante è il rapporto tra gli artt. 68 e 69. L'art. 68 prevede un contenuto commisurato allo scopo per il quale il certificato è rilasciato. La Corte ha osservato che il contenuto del CSE può quindi variare in funzione della finalità perseguita.

Essendo il certificato utilizzato per ottenere la registrazione di un immobile, la mancanza delle informazioni necessarie all'identificazione del bene rileva ai fini dell'impedimento alla registrazione.

La conclusione della Corte è netta: l'art. 1, par. 2, lett. l), gli artt. 68, lett. l), e 69, par. 5, non ostano a che una normativa nazionale consenta di respingere una domanda di registrazione immobiliare quando l'unico documento presentato è un CSE che non identifica l'immobile.

La Corte ha tuttavia precisato che il rigetto della registrazione per tale ragione non mette in discussione la validità del certificato quanto agli altri elementi da esso certificati, come la qualità di erede. Questa ultima precisazione è decisiva.

La Corte non priva di effettività l'intervento normativo e la creazione del CSE in quanto tale, ma distingue gli ambiti di competenza senza andare ad impattare sulla sufficienza documentale richiesta dalle normative interne.

5. CASO STUDIO

Il fine di comprendere a fondo il funzionamento di tale strumento, sembrerebbe opportuno analizzarlo più da vicino tramite l'illustrazione di un esempio.

Si tenga presente, innanzitutto, che il certificato successorio europeo si presta ad intervenire in presenza di una successione transfrontaliera all'interno dell'Unione, escludendosi le successioni di stampo meramente nazionale.

Inoltre, per completare l'ambito soggettivo di operatività del CSE, si ricorda che l'autorità competente al rilascio dello stesso, in Italia, è il notaio.

⁹ Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, V Sez., 9 marzo 2023, C-354/21, *R.Ķ.R. c. Registru centras VZ*, ECLI:EU:C:2023:184., in EUR-lex; Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, 9 dicembre 2014, in EUR-Lex.

¹⁰ Cfr. anche Corte giust. UE, ord. 18 dicembre 2025, C-240/24, *N.T.*, ECLI:EU:C:2025:1019; D. MURITANO, *Certificato successorio europeo e limiti della funzione notarile*, in *Aldricus*, 2025.

Il notaio agisce in veste di pubblico ufficiale e, dopo aver raccolto tutta la documentazione necessaria, verificato i fatti e applicato la legge successoria competente, redige e rilascia il certificato in un formulario standard europeo.

Il valore pratico del CES emerge in svariati casi¹¹, come nel seguente esempio: Francesco è un famoso cantautore italiano residente a Pavana. Suo padre, ormai deceduto, possedeva un conto corrente in una banca a Parigi, in Francia.

Per ottenere l'accesso al conto, la banca chiede a Francesco di provare la sua qualità di erede ma Francesco non ha avviato alcuna procedura successoria in Francia.

Nonostante ciò, con il certificato successorio europeo rilasciatogli da un notaio italiano, decide di volare verso Parigi ottenendo, con successo, l'accesso al relativo conto corrente bancario.

6. UNIFORMAZIONE EUROPEA E AUTONOMIA NAZIONALE: CONCLUSIONI

In merito all'impatto che le norme del Regolamento relative al CSE hanno avuto nel nostro sistema, una parte della dottrina¹² ha sostenuto che esse abbiano inciso sulla disciplina di diritto nazionale riguardante gli acquisti dall'erede apparente, ovvero sulla disciplina posta dall'art. 534, 2° comma, c.c.

Si sarebbe, pertanto, determinata una significativa differenziazione, sotto il profilo della disciplina giuridica applicabile, tra le successioni interne e quelle transfrontaliere.

Nelle prime, infatti, l'art. 534 c.c. pone a carico del terzo avente causa che intenda conservare

l'acquisto l'onere di dimostrare la propria buona fede al momento della stipulazione.

Nelle successioni transfrontaliere, invece, la possibilità di avvalersi del certificato successorio determinerebbe un'inversione dell'onere probatorio: la buona fede dell'acquirente che abbia fatto affidamento sulle risultanze del certificato sarebbe presunta, mentre spetterebbe al vero erede dimostrare che l'acquirente conosceva l'inesattezza del certificato ovvero che la ignorava per colpa grave.

In via generale, invece, in merito alla registrazione dei beni ereditari, la formula dell'art. 69, par. 5, secondo cui il CSE costituisce un documento valido per la registrazione dei beni ereditari, deve essere interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell'Unione.

Se gli Stati membri potessero subordinare sistematicamente l'utilizzo del CSE a documenti ulteriori non necessari secondo la funzione europea del certificato, la circolazione transfrontaliera sarebbe svuotata di significato.

Al tempo stesso, l'art. 1, par. 2, lett. 1), impedisce di sostenere che l'Unione abbia completamente uniformato le formalità registrali.

La questione si concentra quindi sul significato dell'espressione "documento valido" o "titolo idoneo".

Essa non sembra equivalere alla creazione di un titolo registrale europeo capace, da solo e indipendentemente dal diritto nazionale, di produrre ogni effetto pubblicitario.

L'idoneità del CSE deve essere valutata nel quadro della funzione che il regolamento gli attribuisce e delle condizioni registrali che il diritto nazionale può legittimamente prevedere.

¹¹ M. C. SOLDANI, *Il Certificato Europeo Successorio: lo strumento per gestire un'eredità transfrontaliera*, 2026, in www.notaio Soldani.it

¹² L. D'ALESSANDRO, *Il certificato successorio europeo nella disciplina del Regolamento (UE) n. 650/2012 e le sue ricadute sulla circolazione giuridica dei beni ereditari nell'ordinamento italiano*, in *rivista AIAF* n.4, 2022; secondo cui: «Analogia incidenza il Regolamento avrebbe avuto sulla disciplina interna in tema di pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c. Anche rispetto a questa ipotesi, infatti, si assisterebbe ad una diversità di trattamento a seconda che la successione sia interna ovvero presenti elementi di estraneità all'ordinamento italiano: nel primo caso, in virtù di quanto disposto del ridetto art. 1189, il debitore del *de cuius* che abbia adempiuto nelle mani di chi

non è il vero erede deve dimostrare, per ottenere l'effetto liberatorio, la propria buona fede, cioè di aver confidato senza colpa nell'effettiva sussistenza della qualità ereditaria in capo all'accipiens; nel secondo caso l'aver eseguito il pagamento in favore di chi è indicato nel certificato come erede del defunto creditore (anche se in realtà non lo è) esonererebbe il solvens dal provare la propria buona fede e consentirebbe di per sé di conseguire la liberazione dal debito. Il certificato sostituirebbe, dunque, le «circostanze univoche» sulla base delle quali, ai sensi dell'art. 1189, 1° comma, c.c., si fonda l'apparenza di legittimazione del creditore».

Di conseguenza, il CSE può essere considerato uno degli esempi più riusciti della tecnica di integrazione giuridica europea fondata sulla circolazione di una situazione giuridica certificata.

La sua forza risiede precisamente nel suo carattere intermedio: sufficientemente uniforme da garantire la circolazione transfrontaliera, ma sufficientemente compatibile con la pluralità degli ordinamenti nazionali da non richiedere l'unificazione dei sistemi di pubblicità.

In poche parole, il legislatore nazionale conserva autonomia quanto al “come” della registrazione, ma non può trasformare tale autonomia in un potere di rimettere in discussione il “che cosa” è stato validamente certificato secondo il diritto dell'Unione.

In conclusione, il nodo della questione è stato sciolto a monte dalle stesse disposizioni del regolamento, in quanto le esigenze di armonizzazione sono state considerate e bilanciate con le contrapposte esigenze di autonomia caratterizzanti svariati settori del diritto dei singoli Stati membri.

La questione centrale per gli sviluppi futuri del diritto europeo delle successioni sarà dunque stabilire fino a quale punto gli Stati membri potranno conservare le proprie formalità registrali senza trasformarle in ostacoli alla piena efficacia transfrontaliera del certificato.

7.